

**Parte integrante deliberazione C.C. n. 26 in data 09.06.2016**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI  
SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di Trontano (VB), con  
presente scrittura convenzione redatta in doppio originale,

**TRA**

- il Comune di TRONTANO (CAPO CONVENZIONE), con sede in TRONTANO (VB), Via Verdi n. 1, Codice Fiscale: 00422720037 Partita IVA: 00422720037, rappresentato dal Sig. Viscardi Renzo, nato il 21.03.1958 a Domodossola, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
- il Comune di PALLANZENO, con sede in PALLANZENO(VB), Via Casella n. 1 , Codice Fiscale:00421630039 Partita IVA 00421630039, rappresentato dal Sig. Blardone Gianpaolo, nato il 18.02.1946 a Premosello-Chiovenda, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
- il Comune di MONTECRESTESE, con sede in MONTECRESTESE(VB), Frazione Chiesa n.1, Codice Fiscale:00438300030 Partita IVA 00438300030, rappresentato dalla Sig.ra Miguidi Silvia, nata il 26.02.1973 a Domodossola, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

**PREMESSO**

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 del D.lvo 18.08.2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei

Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito dei più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- che la popolazione residente al 31.12.2015 nel Comune di TRONTANO è pari a 1.662 abitanti, la popolazione residente al 31.12.2015 nel Comune di PALLANZENO è pari a 1.132 abitanti e la popolazione residente al 31.12.2015 nel Comune di Montecrestese è pari a 1265;
- che il Comune di TRONTANO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del , il Comune di PALLANZENO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del e il Comune di MONTECRESTESE con deliberazione del Consiglio Comunale n. del , hanno stabilito di svolgere in forma associata il servizio di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, stipulando a tale scopo la presente convenzione;
- che la predetta convenzione deve stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la sua retribuzione, determinare la durata della convenzione stessa, disciplinare la possibilità di recesso da parte di uno dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che ai sensi dell'art. 30 del D.lvo 18.08.2000, n. 267 i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

**tutto ciò premesso tra le parti**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – VALORE DELLA PREMESSA**

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di TRONTANO, PALLANZENO e MONTECRESTESE, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

### **ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di TRONTANO assume la veste di Comune capo convenzione.

### **ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune di TONTANO compete la nomina e la revoca del Segretario comunale ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 15 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, in accordo con i Sindaci degli Enti stipulanti la Convenzione.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'Ex Agenzia.

### **ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera negli Enti stipulanti.

### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO**

Il Segretario Comunale presterà servizio per n. 15 ore settimanali nel Comune di TRONTANO, per n. 12 ore settimanali nel Comune di PALLANZENO e per n. 9 ore settimanali nel Comune di MONTECRESTESE.

I Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario, determineranno in accordo tra loro i giorni della settimana e le modalità concrete di svolgimento del servizio.

### **ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

La spesa annua per le competenze spettanti al Segretario Comunale titolare della convenzione verrà ripartita tra i Comuni stipulanti in misura proporzionale all'orario di servizio come previsto dall'art. 6.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dei Comuni di PALLANZENO e MONTECRESTESE.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, verrà ripartita fra i predetti Comuni in misura proporzionale.

Il Comune di TRONTANO assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario Comunale, nonché il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato.

Il Comune di TRONTANO comunicherà ai Comuni di PALLANZENO e di MONTECRESTESE il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute alla fine di ogni trimestre solare; i Comuni di PALLANZENO e MONTECRESTESE provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i venti giorni successivi.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta del rimborso. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati.

Le spese per le missioni e le trasferte svolte dal Segretario comunale, nonché per incarichi o funzioni aggiuntive a questi conferite da un singolo ente convenzionato, sono poste a carico esclusivo del Comune nell'interesse del quale esse sono effettuate.

#### **ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Gli incontri si tengono altresì quando richiesto dai Sindaci dei Comuni convenzionati.

Di tali incontri è redatto verbale scritto.

#### **ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello in cui la Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avrà comunicato alle sottoscriventi amministrazioni la presa d'atto della presente convenzione.

La scadenza naturale della convenzione è fissata al 31 dicembre 2019.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- 1) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- 2) Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno venti giorni.

- 3) In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15/07/1999, i Sindaci hanno la possibilità di definire d' intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato.

#### **ART. 10 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI ULTERIORI COMUNI**

L'adesione di ulteriori comuni alla convenzione di segreteria avverrà mediante stipula dell'accordo convenzionale ad opera del sindaco aderente, in seguito alla approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del presente schema di convenzione.

Alla predetta adesione conseguirà la redistribuzione, tra i Comuni risultanti, delle ore di prestazione del servizio di Segreteria e dei conseguenti oneri finanziari a carico degli Enti stipulanti.

#### **ART. 11 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata di classe 4<sup>^</sup>, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

#### **ART. 12 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### **ART. 13– NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Piemonte (ora Prefettura-UTG di Torino) per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di TRONTANO (Comune capofila)

Il Sindaco di PALLANZENO (altro Comune)

Il Sindaco di MONTECRESTESE (altro Comune)